

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1061

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BONANSEA, PALOMBI e BRIENZA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1994

---

Disposizioni in favore del personale precario a contratto  
del Ministero degli affari esteri in servizio presso le  
rappresentanze diplomatico-consolari

---

ONOREVOLI SENATORI. - La riforma del Ministero degli affari esteri è stata - come è noto - al centro di numerosi dibattiti per diversi anni. In particolare, nella X legislatura furono presentati all'uopo varie proposte di legge ed un disegno di legge governativo (atto Senato n. 2025) che poi decadde per lo scioglimento anticipato delle Camere e la conseguente fine della legislatura.

In questa situazione, non certo di immediata soluzione, vi sono alcuni aspetti della progettata riforma che, senz'altro, sono prioritari rispetto ad altri, non fosse altro per il fatto che investono problemi che richiedono una immediata soluzione, principalmente al fine di assicurare il normale funzionamento delle nostre rappresentanze all'estero in attesa che maturino i tempi necessari per la progettata riforma.

Ci si riferisce, in particolare, al personale a contratto di cittadinanza italiana assunto con pubblico concorso, come previsto dalla legge 13 agosto 1980, n. 462, che svolge ormai da molti anni un lodevole servizio e dimostra quotidianamente professionalità e serietà: qualità particolarmente apprezzate sia dalle nostre collettività all'estero sia dai capimissione.

Il persistente malcontento di questo personale precario può e deve essere eliminato con l'approvazione del seguente disegno di legge. Per sanare lo stato di precarietà di questo personale sono stati presentati negli anni varie proposte di legge; nella XI legislatura sono stati presentate contemporaneamente due disegni di legge alla Camera (atto n. 2029) e al Senato (atto n. 701).

L'atto n. 701 veniva assegnato, in sede referente, alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione) del Senato; l'atto nr. 2029 veniva assegnato alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) in sede referente

della Camera; l'iter parlamentare dell'atto n. 2029 iniziava il 26 ottobre 1993 e si concludeva in data 10 dicembre 1993 con l'approvazione in Commissioni riunite (I e XI) delle linee generali della legge (*Bollettino delle Giunte delle Commissioni Parlamentari* n. 277 del 10 dicembre 1993, pag. 9) da inserire nelle ulteriori disposizioni relative al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Il 18 dicembre 1993 il Consiglio dei ministri approvava tutti i correttivi al decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e dimenticava di inserire il testo approvato dalle Commissioni riunite riguardante questo personale precario. Con lo scioglimento anticipato delle Camere si vanificava, per l'ennesima volta, tutto l'iter parlamentare.

Questi impiegati sono stati assunti - com'è noto - con contratti a tempo indeterminato per svolgere mansioni ausiliarie, esecutive e di concetto, ma in realtà, nella maggioranza dei casi, hanno svolto e svolgono per anni mansioni superiori a quelle della qualifica di appartenenza e considerato che il Ministero degli affari esteri non ha voluto e potuto bandire i concorsi riservati a detto personale, come previsto dalla citata legge n. 462 del 1980, l'approvazione della presente iniziativa di legge risponderebbe alla legittima aspettativa che in molti di loro si è creata.

A titolo meramente esemplificativo si possono indicare alcune complesse funzioni che sono state loro in concreto affidate:

a) firma, su delega, di certificati di lavoro, di residenza, di pensioni, di invalidità, malattia, vecchiaia e disoccupazione, notifiche commerciali, penali, civili, di comunicazioni ad enti italiani e del paese ospitante;

b) funzioni notarili con delega alla firma di atti, ad esclusione di quelli riservati al capo dell'ufficio;

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) funzioni di interpretariato, segreteria e gestione di tutte le attrezzature di telecomunicazione e informatiche;

d) contatti con autorità ed enti locali, quali uffici per gli stranieri, enti assistenziali, banche e imprese, eccetera;

e) collaborazione negli uffici passaporti e visti, stato civile, leva militare e negli uffici contabili.

La complessità e la molteplicità delle funzioni svolte conferiscono agli impiegati in questione un ruolo determinante ai fini del buon funzionamento dei nostri uffici all'estero, tant'è che lo stesso Ministero degli affari esteri, con una circolare dell'ormai lontano 23 ottobre 1980, affermava che «essi rappresentano un elemento costitutivo degli uffici all'estero, in quanto rispondono all'esigenza di completare l'organico del personale di ruolo».

Tuttavia a questi impiegati che hanno adempiuto per anni con diligenza i molti compiti che sono stati loro affidati, è stata negata l'immissione nei ruoli organici, a differenza di altre categorie di lavoratori, nonostante che la legge 13 agosto 1980, n. 462, avesse previsto il passaggio nei ruoli in via continuativa di detto personale a contratto in concomitanza con i concorsi pubblici che sarebbero stati banditi dal Ministero degli affari esteri.

E, in effetti, la maggior parte dei contrattisti ha accumulato una notevole anzianità di servizio nella prospettiva della immissione in ruolo, ma fino a questo momento dette aspettative non sono state soddisfatte.

Per queste ragioni persiste nella categoria - come si è già detto dianzi - un grosso malcontento che non giova certamente all'efficienza e alla funzionalità delle prestazioni che vengono loro richieste.

Nella situazione testè descritta si appalesa quanto mai l'opportunità della presente proposta di legge, diretta anche allo scopo di assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza delle nostre rappresentanze all'estero, in attesa dei tempi necessariamente lunghi della riforma del Ministero degli affari esteri. E questi scopi si conseguono anche instaurando, tra l'Amministrazione e il personale italiano in servizio all'estero, rapporti di reciproca soddisfazione.

L'articolo 1 prevede l'immissione, mediante concorsi per soli titoli, nei ruoli del Ministero degli affari esteri del personale precario in servizio all'estero presso le rappresentanze diplomatico-consolari e assunto con contratto regolato dalle leggi italiane, che abbia maturato almeno cinque anni di servizio e sia in possesso dell'idoneo titolo di studio. L'inquadramento del personale in questione verrà attuato secondo le disposizioni della legge 11 luglio 1980, n. 312.

L'articolo 2 prevede l'immissione nei ruoli del personale non in possesso dei requisiti di anzianità alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 3 regola la mobilità del personale a contratto immesso nei ruoli in base alla presente legge.

L'articolo 4 individua il finanziamento della legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

*(Immissione in ruolo di personale a contratto con la richiesta di anzianità di servizio)*

1. Il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri, assunto a contratto ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 462, per espletare mansioni ausiliarie, esecutive e di concetto, che alla data di entrata in vigore della presente legge presti servizio all'estero e che abbia maturato cinque anni di servizio effettivo è immesso, a domanda e in soprannumero, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri, previo superamento di concorsi per titoli ed a prescindere dai limiti di età, e inquadrato nei profili professionali corrispondenti alle qualifiche funzionali previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. Al personale di cui al comma 1 del presente articolo, inquadrato nei ruoli del Ministero degli affari esteri, si applicano i benefici della legge 11 luglio 1980, n. 312. I titoli di studio richiesti per l'accesso alle qualifiche superiori sono quelli previsti dalla citata legge n. 312 del 1980.

3. Le norme relative alle modalità, alla frequenza dei concorsi, alla composizione delle commissioni giudicatrici ed alla natura dei titoli richiesti per i diversi profili, tenuto conto delle mansioni effettivamente svolte, sono stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri da emanare, sentito il consiglio di amministrazione del Ministero e i rappresentanti della categoria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Entro i sei mesi successivi all'emanazione del decreto di cui al comma 3 è bandito il primo dei concorsi di cui al comma 1.

5. L'inquadramento nei ruoli ha decorrenza giuridica ed economica dalla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

6. I precedenti periodi di servizio non di ruolo prestati dal personale inquadrato nei ruoli ai sensi del comma 1 sono valutabili, ai fini dell'anzianità di servizio e possono, a domanda, essere riscattati ai fini del calcolo dell'indennità di fine rapporto e del trattamento di quiescenza.

#### Art. 2.

*(Concorsi riservati per il personale a contratto non in possesso della richiesta anzianità di servizio)*

1. Il personale di cui al comma 1 dell'articolo 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia maturato i requisiti di cui al medesimo articolo 1 può, mediante concorsi per titoli ad esso riservato, essere immesso nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri nei profili professionali corrispondenti alle qualifiche funzionali previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312. A tale personale si applicano i commi 2 e 6 dell'articolo 1.

2. Il primo dei concorsi di cui al comma 1 del presente articolo è bandito entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Possono esservi ammessi, a prescindere dai limiti di età, coloro i quali abbiano maturato, alla data di pubblicazione del bando di concorso, cinque anni di servizio continuativo e che siano in possesso dei titoli di studio indicati all'articolo 13 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

3. Le norme relative alle modalità, alla frequenza dei concorsi, alla composizione delle commissioni giudicatrici ed alla natura dei titoli per i diversi profili, sono stabilite con decreto ai sensi del comma 3 dell'articolo 1.

#### Art. 3.

*(Mobilità del personale a contratto immesso in ruolo)*

1. Il personale a contratto immesso in ruolo ai sensi della presente legge viene mantenuto all'estero nella sede in cui ha

prestato servizio non di ruolo per almeno un triennio, dopodichè è assoggettato, per quanto concerne la mobilità, alle disposizioni che disciplinano tale materia per il personale già di ruolo del Ministero degli affari esteri.

Art. 4.

*(Oneri finanziari)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 7 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1501 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 1994.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.